36/00



Provincia di Agrigento

II° Dipartimento – Affari finanziari Ufficio Tributi



2° Dipartimento - Servizi Finanziari

Regolamento
per la definizione agevolata dei tributi comunali
(art.13 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289)

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 36 DEL 4.6.2003



### REGOLAMENTO 28 PER LA DEFINIZIONE AGEVOLA FADEI TRIBUTI COMUNATA (art 13 della legge 27 dicembre 2002, in 289)

## INDICE

Art.	1	Scopo del regolamento	pag.	. 2
Art.	2	Ambito di applicazione	- "	
Art.	3	Violazioni sanabili	66	2
Art.	4	Contribuenti ammessi	"	3
Art.	5	Modalità e termini per accedere alla definizione agevolata	44	3
Art.	6	Misure agevolative/Modalità di calcolo delle somme dovute	46	4
Art.	7	Modalità di versamento delle somme dovute	66	4
Art.	8	Rateizzazione	"	4
Art.	9	Preclusione all'accertamento	44	5
Art.	10	Definizione dei provvedimenti di accertamento e di liquidazione in corso e dei		
		procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale - Contribuenti esclusi	"	5
Art.	11	Perfezionamento del condono ed effetti della definizione	46	5
Art.	12	Errore scusabile	"	5
Art.	13	Rigetto delle istanze/dichiarazioni di definizione	"	6
Art	14	Disposizioni finali	"	6
Art.	15	Pubblicità del regolamento	66	6

Allegato 1 - Richiesta di rateizzazione

Allegato 2 - Esito istanza di rateizzazione

### ART. 1 Scopo del regolamento

- 1. Il presente regolamento, recante i provvedimenti di sanatoria per i tributi comunali, è adottato in applicazione alle disposizioni dell'art.13 della Legge 27.12.02, n°289 (legge finanziaria 2003).
- 2. Con il presente atto, il Comune di Ribera intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti dell' Ente.
- 3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione al condono fiscale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

# ART. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi comunali:

- > Imposta comunale sugli immobili I.C.I., disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
- ➤ Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche TOSAP; disciplinata dal Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
- Imposta comunale sulla pubblicità ICP, disciplinata dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
- Diritti sulle pubbliche affissioni DPA, disciplinati dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

### ART, 3 Violazioni sanabili

Possono essere definite, con la procedura agevolata, tutte le violazioni relative a: omessa denuncia o dichiarazione; infedele o inesatta denuncia o dichiarazione; omessi totali o parziali versamenti, commesse fino al 31 dicembre 2002, e per tutte le annualità pregresse non ancora prescritte e per le quali non è stato ancora notificato alcun avviso di accertamento/liquidazione, e, comunque, meglio qui di seguito specificate per ogni singolo tributo ammesso:

- a) Per l'imposta comunale sugli immobili sono ammessi alla presente definizione gli anni d'imposta dal 1998 al 2002 nell'ipotesi di omessa denuncia o dichiarazione e omesso totale versamento, e gli anni d'imposta dal 2000 al 2002 nell'ipotesi di infedele o inesatta denuncia o dichiarazione e omesso parziale pagamento, in osservanza dei termini di decadenza disposti dall'articolo 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come prorogati dall'articolo 31, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
- b) Per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono ammessi alla presente definizione gli anni d'imposta dal 1999 al 2002, nell'ipotesi di omessa denuncia o dichiarazione e omesso totale versamento; gli anni dal 2000 al 2002 nel caso di infedele o inesatta denuncia o dichiarazione e omesso parziale pagamento, così come dettato dall'articolo 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- c) Per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono ammessi alla presente definizione gli anni d'imposta dal 2000 al 2002, nell'ipotesi di omessa denuncia o dichiarazione e omesso totale versamento; gli anni dal 2001 al 2002 nell'ipotesi di infedele o inesatta denuncia o dichiarazione e omesso parziale pagamento, ai sensi delle disposizioni dettate, in ordine alla decadenza, dall'articolo 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- d) Per l'imposta comunale sulla pubblicità, sono ammessi alla presente definizione gli anni d'imposta 2001 e 2002 nell'ipotesi di omessa denuncia o dichiarazione e omesso totale versamento; l'anno 2002 nell'ipotesi d'infedele o inesatta denuncia o dichiarazione e omesso

- parziale pagamento, in virtù dei termini fissati dall'articolo 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- e) Diritti sulle pubbliche affissioni DPA, sono ammessi alla presente definizione gli anni d'imposta 2001 e 2002, nell'ipotesi di omessa denuncia o dichiarazione e omesso totale versamento; l'anno 2002, nell'ipotesi di infedele o inesatta denuncia o dichiarazione e omesso parziale pagamento, in virtù dei termini fissati dall'articolo 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

## ART. 4 Contribuenti ammessi

- 1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
- 2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel precedente articolo.
- 3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.
- 4. Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.
- 5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

# ART. 5 Modalità e termini per accedere alla definizione agevolata

- 1. Per accedere alla definizione agevolata di cui al precedente articolo 3, il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 4, deve presentare all'Ufficio Tributi di questo Comune, in carta libera, su apposita modulistica, disponibile, gratuitamente, presso l'Ufficio Tributi stesso, l'istanza con le dichiarazioni omesse ovvero la regolarizzazione di quelle infedeli.
- 2. L'istanza/dichiarazione di cui al precedente comma, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato o, per quanto concerne l'I.C.I., da uno dei contitolari, o dal soggetto individuato dal precedente articolo 4, deve contenere i seguenti elementi:
  - a) generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
  - b) domicilio dei suddetti soggetti e luogo cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
  - c) tributi per i quali si chiede l'ammissione alla definizione
  - d) calcolo delle somme dovute.
- 3. Dette istanze/dichiarazioni devono essere presentate, entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento, mediante consegna diretta all'ufficio protocollo generale del Comune oppure inviata per mezzo del servizio postale con lettera raccomandata.
- 4. Nell'ipotesi di trasmissione per mezzo del servizio postale l'istanza/dichiarazione si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.
- 5. Entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni di cui al comma 3, devono essere versati i tributi oggetti della sanatoria, nella misura agevolata prevista dal successivo art. 6. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata, a pena di inammissibilità, all'istanza/dichiarazione.
- 6. In deroga al precedente comma 3, per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni e relative addizionali, in quanto riscossa a mezzo ruolo ai sensi dell'art.72 del Dlgs. 15 novembre 1993, n. 507, la prova dell'avvenuto pagamento è sostituita dall'esplicita dichiarazione, contestuale alla dichiarazione agevolata, di accettazione di pagamento del tributo nella misura prevista in sede di sanatoria, autorizzando ad iscrivere dette somme nei ruoli che saranno emessi con le procedure previste dal Dlgs. 26 febbraio 1999, n.46 e successive modificazioni.
- 7. Tutta la modulistica di cui al precedente comma 2 è approvata con determinazione del dirigente del II° dipartimento, su proposta del responsabile del servizio.

## Art. 6 Misure agevolative/Modalità di calcolo delle somme dovute

Ai contribuenti che, con le modalità e nei termini previsti dal precedente art.5, chiedono la definizione agevolata dei tributi di cui al precedente comma 3, sono concessi le seguenti agevolazioni:

- a) Per la definizione degli accertamenti ipotesi d'omessa denuncia ed omesso pagamento (evasione totale):
- la somma dovuta a titolo d'imposta, deve essere conteggiata nella misura del 100%, con un minimo di euro 10.33;
- · le sanzioni non sono dovute;
- · gli interessi non sono dovuti.
  - b) Per la definizione delle liquidazioni ipotesi di denuncia infedele, omesso parziale pagamento e/o per il ritardato pagamento (evasione parziale/elusione):
- la somma dovuta a titolo d'imposta, deve essere conteggiata nella misura del 100%, con un minimo di euro 10.33;
- le sanzioni, non sono dovute
- gli interessi non sono dovuti.

## Art. 7 Modalità di versamento delle somme dovute

- 1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 6, devono essere versate, come previsto dall'art.5, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento, presso la Tesoreria comunale o mediante versamento sul c/c postale n° 12337929 intestato al Comune di Ribera Servizio di Tesoreria, indicando nella causale il tipo di tributo per il quale si chiede il condono e per quale anno si versa la somma. Fa eccezione il versamento di quanto dovuto per la TARSU che deve essere riscossa a mezzo ruolo come indicato nel comma 6 dell'art.5.
- 2. È ribadito, ancora, che copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, deve essere allegata all'istanza/dichiarazione di sanatoria.

### Art. 8 Rateizzazione

- 1. Qualora l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria con il Comune di Ribera, sia superiore ad euro 250,00, è possibile effettuare il versamento in massimo di n° 3 (tre) rate bimestrali o in 6 (sei) rate mensili di uguale importo, di cui la prima entro il termine indicato al comma 5 dell'art.5, le altre alle rispettive scadenze maggiorate degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, nella misura del 3 (tre) per cento annuo (D.M. 11 Dicembre 2001). Il mancato versamento in tutto o in parte delle somme reatizzate alle prescritte scadenze non determina l'inefficacia della definizione.
- 2. Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse, devono essere indicati nell'istanza per la richiesta di rateizzazione.

## Art. 9 Preclusione all'accertamento

- 1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.
- 2. In particolare, non può essere promossa alcuna azione di accertamento, per ciascun tributo e per ogni periodo d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente regolamento.

#### Art. 10

Definizione dei provvedimenti di accertamento e di liquidazione in corso e dei procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale - Contribuenti esclusi

1. Non possono essere ammessi a beneficiare dell'agevolazione i contribuenti che hanno già avuto notificato avviso di accertamento e/o di liquidazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento

## Art. 11 Perfezionamento del condono ed effetti della definizione

- 1. Il perfezionamento del condono avviene con il pagamento, entro le scadenze sopra indicate, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.
- 2. In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione, l'ufficio tributi potrà avviare il procedimento per il recupero coattivo delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate e gli interessi legali. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.
- 3. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. 472/97.
- 4. Non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque, saranno considerate come acconti in ipotesi di accertamento da parte dell'ufficio competente.

### Art. 12 Errore scusabile

- 1. Qualora il contribuente esegua versamenti inferiori al dovuto, nell'ipotesi in cui sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento.
- 2. In tale ipotesi l'ufficio comunale provvederà ad inviare una specifica comunicazione con la quale invita il contribuente a rettificare l'istanza/dichiarazione, eventualmente a produrre documentazione integrativa ed, ancora eventualmente, ad effettuare il versamento delle somme residue, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di regolarizzazione.
- 3. L'errore è considerato scusabile nel caso in cui il contribuente abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore e nel calcolo delle somme dovute.
- 4. L'ufficio competente deve, pertanto, verificare che non vi sia negligenza né sussistano condizioni di obbiettiva incertezza o di particolare complessità nel calcolo di quanto dovuto.

## Art. 13 Rigetto delle domande di definizione agevolata

1. Il Comune, qualora per giustificati e legittimi motivi, non ritenga di accogliere la richiesta di definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento, ne dà comunicazione al contribuente mediante atto motivato, notificato per mezzo del messo dell'Ufficio Tributi, ovvero del messo comunale, ovvero del servizio postale, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza/dichiarazione.

2. In assenza dell'atto di rigetto, come notificato ai sensi del precedente comma 1, la richiesta di

definizione agevolata s'intende accolta ad ogni effetto.

# Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

### Art. 15 Pubblicità del regolamento

- 1. Al presente regolamento è data, a cura del responsabile del servizio, la massima pubblicità per mezzo di manifesti, stampa locale ed altri mezzi ritenuti idonei.
- 2. Il presente regolamento è distribuito gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta.

### All' Ufficio Tributi del Comune di **RIBERA**

### OGGETTO: Rateizzazione

Il sottoscritto (1):				
☐ PERSONA FISICA				
Cognome		Nome		nat a
	() il	C.F		residente in
	() CAP	Via	*	n
☐ SOGGETTO DIVERS	SO DA PERSONA	FISICA O IN VE	CE DEL CONTE	RIBUENTE
Cognome		Nome		nata
	() il	C.F		residente in
	() CAP	Via		n
in qualità di (2)				della ditta:
Denominazione/ragione so				
C.F./P.IVA				
Via	n	avendo prodot	to istanza, in data	
al fine dell'ammissione alla	a definizione agevola	ata degli anni	<del> </del>	_ed avendo verificato,
applicando le procedure d		-		
fiscale, approvato con delil	pera di Consiglio Co	munale n.	del	, che, per
perfezionare detta definizio	one, sono dovute som	ime per un totale o	li Euro	, comprensive
degli interessi del 3%, per l	a dilazione di pagam	ento;		
ai sensi del suddetto regola suddetto.	nmento comunale, di	_		
A tal fine si impegna a alle scadenze indicate:	d effettuare i seguen	ti versamenti, di u	guale importo, par	i ad Euro
1 <sup>a</sup> rata in data	2ª rata in data	a	3 <sup>a</sup> rata in data	
4 <sup>a</sup> rata in data	5 <sup>a</sup> rata in dat	a	6 <sup>a</sup> rata in data	
In attesa di favorevole	riscontro si coglie l'o	occasione per porg	ere distinti saluti.	
Data			Firma	ı

<sup>(1)</sup> Barrare l'ipotesi che interessa.(2) Specificare se rappresentante legale, erede, curatore fallimentare, liquidatore ecc......

### PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

La firma	in calce	alla dom	anda è si	ata appost	a in mia	presenza	dall'interessato	identificato	mediante:
		·							
Data				Il Responsabile					

NOTE: Le modalità di apposizione della firma in calce alla domanda sono le seguenti:

- Allegata alla stessa, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- Firmandola in presenza dell'incaricato al servizio.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



## **COMUNE DI RIBERA**

Provincia di Agrigento
II Dipartimento – Servizi Finanziari
UFFICIO TRIBUTI

		Spett.le/Sig	
		Via	
OGGETTO: Rateizzazi	one.		
In riferimento alla	Vs istanza, presentata in data	, al fine di	beneficiare della
	somme dovute in seguito		
ributo/i		degli anni	, si
	Ito tale richiesta e di aver così de		
iguale importo:			
1 <sup>a</sup> rata in data	2ª rata in data	3 <sup>a</sup> rata in data	
4 <sup>a</sup> rata in data	5 <sup>a</sup> rata in data	6ª rata in data	
Il perfezionamento	resta salvo anche in ipotesi di v	ersamenti tardivi, tuttavia, in	tal caso, l'ufficio
ributi provvederà ad ap	oplicare la sanzione del 30% sulle se	omme pagate oltre i termini pre	fissati.
Si ricorda che, ai se	ensi del predetto regolamento, non è	possibile applicare l'istiututo	del ravvedimento
operoso per detti versan	nenti tardivi.		
A disposizione per	ulteriori chiarimenti si coglie l'occ	sione per porgere distinti salut	i.
Data			
		Il Funzionario Respo	nsabile